

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - DIV. FOOD PROCESSING

- 1) La firma sulla proposta d'ordine è vincolante solo per l'acquirente, in quanto la ditta venditrice si riserva il diritto di accettare o meno l'ordinazione.  
Le quantità confermate dalla ditta venditrice si intendono sempre con una tolleranza del 10% in più o meno, derivante dalle caratteristiche di lavorazione dei singoli materiali.
- 2) Nel caso in cui l'acquirente rinunci al contratto, anche entro 24 ore dalla firma dello stesso, oppure rifiuti l'accettazione della merce a lui venduta, egli è tenuto a pagare alla ditta venditrice un indennizzo pari al 40% del prezzo pattuito (art. 1382 c.c.). La somma calcolata a questo riguardo, viene coperta, fino all'esaurimento di quest'ultimo, dal deposito cauzionale eventualmente pagato. Una eventuale differenza a credito o a debito dell'acquirente scade immediatamente.
- 3) I pagamenti devono essere effettuati in ottemperanza alle condizioni pattuite, entro i termini previsti dalla fattura o conferma d'ordine, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo idoneo accettato dalla parte venditrice e senza detrazioni alla sede della stessa a S. Giacomo di Laives (BZ).  
Modalità o termini di pagamento diversi devono apparire sulla fattura e/o sulla conferma d'ordine per avere validità.  
Pagamenti effettuati con altre modalità oppure a persone sprovviste di apposita delega scritta all'incasso, non esonerano l'acquirente, che deve comunque prendere visione della procura di incasso. Ogni sconto di pagamento decade se lo stesso non avviene nei termini pattuiti; è ammessa una tolleranza di cinque giorni. Il tasso di interesse pattuito nelle condizioni di vendita per pagamenti dilazionati viene adeguato all'eventuale aumento del tasso per i depositi interbancari trimestrali. Trascorsi otto giorni dalla data di scadenza, è facoltà della ditta venditrice emettere tratta a vista.  
Sui pagamenti ritardati decorreranno dal giorno della scadenza gli interessi al tasso ufficiale della Banca d'Italia aumentati del 3% delle spese di incasso, senza che il compratore possa, per questa ragione acquisire il diritto di ulteriori dilazioni.  
Le somme eventualmente calcolate a tale riguardo vengono addebitate con una fattura il cui importo è immediatamente esigibile anche se per le forniture di merci è stato pattuito un termine di pagamento più lungo.  
Qualora sia stato pattuito un pagamento rateale, il ritardo di pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto all'eventuale sconto o agevolazione e rende immediatamente esigibile l'intera somma scoperta.  
In caso di modificazione della situazione patrimoniale o finanziaria dell'acquirente, la ditta venditrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere le forniture in atto o di esigere adeguate garanzie.  
Gli effetti bancari e le tratte autorizzate emesse dall'acquirente sono da considerare come un semplice pagamento rateale e non possono mai costituire una novazione. I pagamenti non possono per alcun motivo essere sospesi. Qualora esistano dei reclami è da applicare la clausola del "solve et repete" espressamente accettata dall'acquirente. Qualora l'acquirente non paghi una o più rate oppure non adempia anche soltanto parzialmente agli obblighi accettati, la ditta venditrice è autorizzata:
  - a considerare risolto "ipso jure" il contratto;
  - ad esigere immediatamente il corrispettivo totale della merce venduta e
  - a richiedere il pagamento immediato delle totalità delle merci fornite e ancora scoperto.
- 4) La merce viene ceduta con espresso patto di riservato dominio a favore della ditta venditrice (art. 1523 - 1526 c.c.). La merce venduta rimane pertanto di proprietà della ditta venditrice fino al pagamento completo del prezzo pattuito e delle spese accessorie. La ditta venditrice potrà inoltre iscrivere la merce venduta negli appositi registri presso il competente Tribunale a spese dell'acquirente. Le parti contraenti concordano che il mancato pagamento oppure il ritardo anche di una sola rata, il pignoramento o il sequestro della merce in luogo diverso da quello di consegna della stessa, nonché l'inosservanza anche soltanto parziale degli accordi presi in questa sede, vengano considerati come "fatti importanti" ai sensi dell'art. 1455 c.c. Nel caso di inadempimento delle condizioni contrattuali da parte dell'acquirente, la ditta venditrice può esigere l'immediato pagamento degli importi scoperti oppure la riscossione delle rate già pagate ed il sequestro della merce per via legale, ovunque la merce stessa si trovi. Restano valide le pretese secondo l'art. 1526 c.c. L'acquirente è pertanto semplicemente depositario della merce a lui venduta con patto di riservato dominio: conseguentemente sussiste anche il divieto di vendere la merce, di darla in prestito o pegno o usarla come garanzia presso terzi. Prima di un eventuale sequestro o pignoramento, l'acquirente ha l'obbligo di informare l'ufficiale giudiziario sul fatto che esiste un riservato dominio, pattuito in questa sede nonché di informare entro 24 ore la ditta venditrice di questi fatti. Non è consentito all'acquirente di trasferire altrove la merce.
- 5) Prezzi: La ditta venditrice applica i prezzi validi al momento della consegna della merce venduta, secondo il listino prezzi interno del quale l'acquirente può prendere visione in qualsiasi momento. Nel caso in cui, dal momento dell'ordinazione della merce importata a quello della consegna si verificano delle variazioni di cambio, è facoltà della ditta venditrice allineare il prezzo di vendita nella stessa misura. Nello stesso modo è possibile un allineamento dei prezzi nel caso di ritardo nel pagamento. I prezzi applicati nella proposta d'ordine e nella conferma d'ordine sono validi solo per la merce a magazzino della ditta venditrice, mentre per quegli articoli, che devono essere ordinati, essi devono considerarsi indicativi.  
I prezzi indicati si intendono sempre per merce resa franco ns. sede. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se resa in porto franco.  
La ditta venditrice si riserva il diritto di modificare i prezzi fissati nella conferma d'ordine in presenza di aumenti di prezzi dei propri fornitori e nella misura degli aumenti stessi. Il calcolo viene effettuato conformemente ai prezzi di listino del giorno in cui scade il pagamento.
- 6) Progetti, disegni, istruzioni di montaggio, cliché, ecc. sono di proprietà esclusiva della ditta venditrice e non possono essere usati oppure ceduti a terzi senza l'autorizzazione scritta della stessa.  
Indicazioni su prestazioni e sulla qualità delle merci offerte sono approssimativi e mai vincolanti. Pertanto, se la merce fornita non corrisponde esattamente alle indicazioni, è esclusa in ogni caso una responsabilità della ditta venditrice.
- 7) I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo, in particolare, la ditta venditrice è esonerata dall'obbligo di consegna se per causa di forza maggiore o di altri eventi viene impedita la produzione o la fornitura, come per esempio a causa di aumenti dei prezzi o per mancanza delle materie prime, difficoltà di importazione, scioperi, insurrezioni, terremoti, etc. Di conseguenza la ditta venditrice accetta ogni ordinazione senza impegno della effettiva consegna e senza alcuna responsabilità per essa.
- 8) La ditta venditrice esclude danni provocati da incuria o imperizia nella manipolazione o malafede da parte dell'acquirente nonché se le merci stesse sono state sottoposte a riparazioni, cambiamenti o lavorazioni.
- 9) I resi di merce che si rendessero eventualmente necessari, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla ditta venditrice che li prenderà in carico solamente se saranno inviati in porto franco e alla condizione di poter verificare la validità o meno della contestazione prima di accettarli definitivamente.  
Anche in caso di accettazione del reclamo, la responsabilità della ditta venditrice non eccede il valore della merce eventualmente fornita, escludendo qualsiasi altro tipo di risarcimento a qualsiasi titolo esso venga preteso.
- 10) Per il collaudo delle macchine per il confezionamento, l'acquirente metterà a disposizione il materiale d'imballo in necessaria quantità. Il materiale ci dovrà essere inviato minimo 15 gg prima della prevista data di consegna della macchina in porto franco.
- 11) Garanzia: Le macchine sono garantite per un periodo di sei mesi dalla data di consegna della macchina. Durante tale periodo il fornitore sostituirà le parti che presentassero difetti di costruzione.  
Gli oneri di trasporto, montaggio e smontaggio, viaggio dei tecnici di andata e ritorno sono a carico dell'acquirente. Non sono coperti da garanzia i guasti dovuti a normale usura, errate manovre, funzionamento in condizioni anomale (es. alimentazione delle apparecchiature elettriche con tensione e frequenza diverse da quelle di targa).  
Il fornitore non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato funzionamento temporaneo delle macchine, qualunque ne sia la causa. La garanzia è soltanto valida se l'acquirente è in regola con i pagamenti.
- 12) Accordi verbali o altro qui non espressamente citato necessitano della conferma scritta da parte della ditta venditrice, per essere vincolanti per essa.
- 13) Foro esclusivamente competente per ogni controversia è BOLZANO e il diritto esclusivamente applicabile è quello italiano.